

2019



News Letter

Roma, 22 agosto 2019

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 9-2019 del 22 agosto 2019.

Tra gli argomenti trattati:

- *Accordo di partenariato economico UE/Giappone.*
- *Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR.*
- *Fast Corridor, nuova procedura in avvio dal 10 settembre.*
- *Nuova procedura doganale di transito in Turkmenistan.*
- *Programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso.*
- *Fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Regime impositivo.*
- *Depositi Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili.*
- *Fatture di acquisto ricevute dal Gruppo IVA: chiarimenti.*
- *Prova dell'avvenuto imbarco delle provviste – obbligo di annotazione nel registro di bordo.*
- *Provvedimenti europei*


Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE
PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI
DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

<u>INDICE</u>	
Introduzione	1
Osservatorio Doganale	
Accordo di partenariato economico UE/Giappone.	2
Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR.	4
Fast Corridor, nuova procedura in avvio dal 10 settembre.	76
Nuova procedura doganale di transito in Turkmenistan.	8
Programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso.	9
Fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Regime impositivo.	9
Depositi Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili	10
Fatture di acquisto ricevute dal Gruppo IVA: chiarimenti.	11
Prova dell'avvenuto imbarco delle provviste – obbligo di annotazione nel registro di bordo.	11
Provvedimenti europei	10

Osservatorio Doganale



Accordo di partenariato economico UE/Giappone.

Con la nota prot. 93087/R.U. del 30 luglio 2019, l'Agenzia delle Dogane informa che nel corso della prima riunione del Comitato congiunto UE/Giappone sulle regole di origine, tenutasi a Bruxelles il 26/06/2019, sono state affrontate questioni relative alla concreta applicazione dell'Accordo di partenariato economico UE/Giappone e sono state concordate, dalle due Parti, azioni finalizzate a garantire un ampio e ottimale utilizzo, da parte degli operatori economici di entrambe le Parti, delle disposizioni contenute nell'Accordo, ciò anche alla luce delle criticità emerse nel corso del primo periodo di applicazione dello stesso Accordo. Con la nota in commento vengono pertanto fornite alcune informazioni ed utili elementi conoscitivi relativamente alle conclusioni a cui è pervenuto il suddetto Comitato congiunto.

Le Parti contraenti, sottolineando l'importanza di garantire che l'Accordo in argomento venga correttamente e ampiamente utilizzato dagli operatori economici dell'Unione europea e del

Giappone, hanno individuato la necessità di porre in essere le azioni sotto descritte, distinguendo tra le azioni che ciascuna Parte si impegna a porre in essere.

Per quanto riguarda il Giappone, dal 1° agosto 2019 verrà applicata una procedura semplificata provvisoria in forza della quale l'attestazione dell'origine viene considerata sufficiente al fine dell'ottenimento del trattamento preferenziale. Pertanto le autorità doganali giapponesi non potranno chiedere all'importatore informazioni supplementari oltre a quelle previste nell'attestazione citata né dovranno essere fornite le ragioni del fatto che non vengono date ulteriori informazioni. Allo stesso modo gli esportatori UE non saranno obbligati a fornire informazioni ulteriori rispetto alla dichiarazione di origine e l'assenza di tali spiegazioni non potrà avere come conseguenza il mancato riconoscimento della preferenza.

Qualora necessario potrà essere condotta una verifica sulla base degli articoli 3.21 e 3.22 dell'Accordo in materia di analisi dei rischi e cooperazione amministrativa.

Dal 1° dicembre 2019 entrerà, invece, in vigore la procedura semplificata, le cui specifiche tecniche non sono state ancora definite ma che dovrà prevedere l'inserimento di un codice predeterminato nella dichiarazione doganale di importazione a cui collegare un documento in cui potranno essere inserite ulteriori informazioni aggiuntive all'attestazione dell'origine.

Relativamente all'Unione europea invece, i Servizi della Commissione continueranno ad impegnarsi per garantire il corretto funzionamento e l'applicazione dell'Accordo diffondendo informazioni e chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- una dichiarazione sull'origine può riguardare più spedizioni così come previsto dall'art.3.17.5 (b) dell'Accordo;

- l'attestazione dell'origine dell'esportatore deve essere considerata sufficiente (non è pertanto necessario fornire alcun certificato di origine a supporto della stessa);

- l'attestazione dell'origine è valida anche se essa non riporta la firma dell'esportatore o il timbro della ditta;

- il numero REX (esportatore registrato) è rilevante esclusivamente per gli esportatori UE, mentre gli esportatori giapponesi inseriranno il Japan Corporate Number nella loro dichiarazione di origine in conformità con quanto stabilito nell'allegato 3-D dell'Accordo;

- la richiesta di trattamento tariffario preferenziale può essere rilasciata anche sulla base della "conoscenza dell'importatore" conformemente all'art.3.18 dell'Accordo.

Alle precedenti azioni seguiranno una serie di attività congiunte dell'Unione europea e del Giappone, in particolare:

- l'attestazione dell'origine potrà essere stampata su un documento separato a condizione che la fattura o qualsiasi altro documento commerciale faccia riferimento a detto documento che pertanto sarà considerato parte integrante della fattura;

- i Servizi della Commissione, in sinergia con le autorità giapponesi, prenderanno idonee misure affinché venga assicurata la corretta applicazione delle disposizioni dell'Accordo e, entro il 1° ottobre 2019, verranno pubblicati i nuovi orientamenti.

La nota dell'Agenzia delle Dogane conclude informando gli operatori che i Servizi della Commissione hanno istituito un'apposita casella di posta elettronica (TAXUD-E5_EU_JAPAN_EPA@ec.europa.eu), alla quale è possibile inviare quesiti inerenti l'applicazione dell'Accordo in argomento.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR.

Con la Nota prot. 91956/RU del 26/07/2019 l'Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti a proposito delle procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR.

In proposito viene preliminarmente evidenziato che le norme primarie per poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie contenute in accordi preferenziali fra UE e paesi terzi e delle misure tariffarie concesse unilateralmente dalla stessa UE nei confronti di taluni paesi o territori in via di sviluppo sono principalmente contenute nell'articolo 64 Reg. UE 952/2013 (CDU) e nelle norme sull'origine preferenziale contenute nei citati accordi, da leggere in combinazione con le norme attuative adottate dalla Commissione con il Reg. delegato UE 2446/2015 e il Reg. esecuzione UE 2447/2015 in materia di rilascio e compilazione delle prove di origine. Le suddette disposizioni prevedono, ai fini della concessione del trattamento preferenziale, la presentazione di specifica documentazione a titolo di prova dell'origine, in particolare:

- Certificati EUR 1, previsti negli accordi preferenziali di libero scambio e rilasciati dalle autorità doganali dei paesi di esportazione;
 - Certificati EUR MED, per i prodotti che beneficiano di trattamento preferenziale sulla base delle regole applicabili ai paesi appartenenti all'area del cumulo pan-euro-mediterraneo (Convenzione Pan Euro Med);
 - Certificati Form A, per i prodotti originari dei paesi beneficiari ai quali si applica il trattamento preferenziale unilaterale entro l'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), rilasciati dalle autorità doganali dei paesi beneficiari. I Form A verranno sostituiti, alla fine del periodo transitorio di applicazione del sistema REX, fissato alla data del 30/06/2020, dalle attestazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati;
 - Certificati ATR, qui citati per completezza pur non essendo una prova dell'origine, per i prodotti in posizione di libera pratica entro l'ambito dell'Unione doganale UE/Turchia.
- Per quanto concerne le dichiarazioni doganali di esportazione verso paesi accordisti per i quali è previsto reciproco trattamento preferenziale, i protocolli origine allegati agli accordi prevedono che il rilascio dei predetti certificati comprovanti l'origine sia effettuato dai competenti uffici territoriali, su apposita richiesta formulata dal soggetto esportatore, o da un suo rappresentante. Le richieste vanno compilate sui modelli o formulari riportati nei corrispondenti allegati ai protocolli origine, secondo le istruzioni e modalità procedurali indicate nella Circolare n. 11/D/2010. Viene in proposito rimarcato quanto già evidenziato precedentemente dall'Agenzia nella nota n. 125912/RU/20182 recante linee guida sull'origine preferenziale, ovvero la necessità di dover opportunamente

calibrare e modulare l'attività istruttoria in base alla conoscenza degli operatori economici e dei loro rappresentanti in dogana e delle caratteristiche peculiari dei flussi di operazioni in esportazione, riducendo al minimo il limite di tempo previsto per la presentazione della domanda di rilascio dei certificati, ove siano verificati come sussistenti i requisiti e gli elementi conoscitivi correlati alle effettive realtà locali, come specificamente indicato a titolo esemplificativo nella citata Circolare 11/D/2010.

La nota prot. n. 6305 del 30.05.2003 reca specifiche indicazioni procedurali relativamente alla previdimazione dei certificati EUR1 ed ATR. La disposizione tendeva a superare il disagio della distanza intercorrente tra la sede degli operatori e quella degli uffici doganali, in quanto ostacolo alla correntezza e alla celerità dei trasporti tale da determinare possibili distorsioni del traffico e negative ripercussioni di carattere economico ed occupazionale. Dopo aver premesso che dalla data della diposizione in parola ad oggi, numerosi sono stati i mutamenti nel quadro normativo, l'Agenzia evidenzia come il sistema di certificazione delle prove dell'origine nell'ambito dell'UE si stia orientando sempre più su autodichiarazioni rese dall'esportatore, come avvenuto nei più recenti accordi commerciali conclusi con paesi terzi. Un esempio è l'accordo UE-Corea del Sud, dove il certificato EUR 1 è stato definitivamente sostituito dalla dichiarazione di origine.

A tal proposito, sia le vigenti disposizioni integrative unionali (art. 75 e segg. RE) sia gli accordi preferenziali prevedono, quale prova dell'origine, in alternativa ai certificati di circolazione, la compilazione e l'emissione - da parte del soggetto esportatore - di una dichiarazione su fattura, o su altro documento commerciale,

resa secondo il modello allegato allo specifico accordo di riferimento. Tale possibilità rappresenta un'agevolazione per gli esportatori ai fini della attestazione del carattere originario di un determinato prodotto, in quanto evita il ricorso alla onerosa procedura di richiesta di certificati in occasione di ogni spedizione.

La dichiarazione di origine può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi:

- dall'esportatore autorizzato;
- dall'esportatore registrato al sistema REX (al momento prevista solo nell'accordo UE-Canada ed UE-Giappone);
- da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.

Ulteriori precisazioni vengono fornite anche in relazione alla figura dell'esportatore autorizzato. Tale qualifica, concessa dalle dogane su richiesta dell'operatore, consente di poter attestare direttamente il carattere originario di un determinato prodotto mediante una dichiarazione, resa su fattura o altro documento commerciale, indipendentemente dal valore delle operazioni di esportazione (per valori fino a 6.000 euro la dichiarazione può essere rilasciata invece da qualsiasi esportatore, ancorché privo dello status di esportatore autorizzato). Lo status di esportatore autorizzato semplifica pertanto le modalità di esportazione e consente di poter certificare direttamente l'origine mediante una auto-dichiarazione sulla fattura o altro documento commerciale che identifica i prodotti esportati, in quanto la stessa dichiarazione di origine ha identico valore giuridico dei sopra descritti certificati di circolazione, con l'ulteriore vantaggio di essere sottoposti a controllo soltanto al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

La qualifica di esportatore autorizzato può essere richiesta entro l'ambito degli accordi preferenziali che prevedono tale figura. Ciascun accordo preferenziale concluso fra Ue e paesi/gruppi di paesi terzi che utilizza l'istituto dell'esportatore autorizzato prevede un quadro giuridico differente, per cui gli operatori titolari del predetto status devono fare riferimento alle pertinenti disposizioni ivi contenute e soddisfare le condizioni e i requisiti per ottenere la concessione del provvedimento di autorizzazione.

Tali requisiti possono di due tipologie, soggettivi ed oggettivi. Quelli soggettivi riguardano i soggetti ammessi ad accedere allo status in oggetto, rappresentati da qualsiasi esportatore, produttore o commerciante di merci originarie, stabilito nel territorio UE. I requisiti oggettivi riguardano invece:

- la necessità, da parte dell'esportatore, di effettuare con regolarità operazioni di esportazione (salva diversa previsione, come nel caso dell'accordo UE-Corea del Sud). Le autorità doganali devono tener conto della frequenza delle spedizioni e della regolarità delle stesse, anziché del loro numero o di un importo determinato.

- l'esportatore deve detenere, ed essere in grado di fornire in qualsiasi momento per i controlli delle autorità doganali, adeguate prove dell'origine dei prodotti che intende esportare, e dimostrare di aver adempiuto ai requisiti del regime preferenziale utilizzato;

- l'esportatore deve essere a conoscenza delle norme vigenti in materia di origine ed essere in possesso di tutti i documenti necessari per attestare l'origine. Ove trattasi di soggetto produttore, la contabilità di magazzino dell'azienda deve consentire l'identificazione dell'origine e garantire che lo stesso richiedente sia in possesso dei

documenti giustificativi. Nel caso di soggetto operatore commerciale, è necessario verificare in maniera approfondita i flussi commerciali abituali. In ogni caso il sistema di contabilità aziendale deve avere caratteristiche tecniche tali da poter differenziare le merci con o senza status di origine preferenziale;

- l'esportatore deve emettere dichiarazione di origine solo per i prodotti per i quali detiene, al momento dell'esportazione, tutte le prove e gli elementi contabili necessari al fine di dimostrare il loro carattere originario;

- l'esportatore deve conservare copia delle dichiarazioni di origine e dei documenti giustificativi per tutto il periodo previsto da ciascun accordo (di solito tre anni).

L'attribuzione dello status di esportatore autorizzato è subordinato all'accertamento, da parte delle autorità doganali, della sussistenza delle condizioni e dei requisiti sia soggettivi che oggettivi sopra descritti. Nel caso in cui un operatore sia già titolare di uno status di esportatore autorizzato nell'ambito di uno specifico accordo, a fronte di una richiesta aggiuntiva, cioè nell'ambito di un ulteriore accordo, l'Ufficio potrà avvalersi dei riscontri già effettuati in sede di verifica preliminare all'autorizzazione già rilasciata. L'Ufficio potrà limitarsi dunque ad acquisire solo specifici elementi integrativi e di cui non sia già in possesso.

Per quanto riguarda gli intermediari in dogana, ovvero gli spedizionieri doganali e le case di spedizione ed i fornitori di servizi logistici in generale, l'Agenzia aveva di fatto escluso dalla possibilità da parte di tali soggetti di richiedere l'attribuzione della qualifica in questione. Considerate le accresciute esigenze dei traffici commerciali attuali, nonché le nuove e più ampie disposizioni contenute sia nelle norme unionali che nei protocolli origine

degli accordi più recentemente conclusi, questa scelta viene abbandonata. A tale proposito, viene evidenziato che il documento contenente le “Linee guida per gli esportatori autorizzati” della Commissione europea, attualmente in corso di finalizzazione, non prevede una espressa ed esplicita esclusione dei predetti operatori commerciali dalla possibilità di richiedere il rilascio del provvedimento di autorizzazione. A tale riguardo si rileva la posizione di apertura già espressa dalla Commissione, circa la possibilità anche per un soggetto fornitore di servizi logistici di richiedere e ottenere la qualifica di esportatore autorizzato, non potendosi ravvisare una esclusione a priori di tali soggetti, ove dovessero sussistere tutte le garanzie necessarie per poter verificare il carattere originario dei prodotti e l’adempimento dei requisiti richiesti nei singoli protocolli origine. Per questi l’attribuzione dello status di esportatore autorizzato resta comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti già indicati ed in particolare sarà onere dell’intermediario presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’Ufficio, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, analogamente a quanto previsto ai fini del rilascio dei certificati EUR 1. Come rilevato dalla Commissione, ovviamente lo status di un fornitore di servizi logistici non conferisce automaticamente la possibilità di essere esportatore autorizzato, né alla stessa persona può automaticamente rifiutarsi l’autorizzazione. Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Fast Corridor, nuova procedura in avvio dal 10 settembre.

Con comunicato dell’8 agosto 2019, l’Agenzia delle Dogane rende noto che dal 10 settembre sarà disponibile in ambiente di esercizio una nuova release dei Fast Corridor che rende disponibili gli adeguamenti già anticipati dall’Agenzia con nota prot. n. 42621/RU del 30/04/2019. Al riguardo, si precisa che per le operazioni riguardanti i Fast Corridor occorre compilare nel Manifesto Merci in Arrivo (MMA), obbligatoriamente, i seguenti campi del record B (merce in sbarco):

- Codice magazzino portuale;
- Partita iva gestore viaggio/missione;
- Partita Iva Handler/Terminalista destinazione;
- Partita Iva Handler/Terminalista portuale.

In corrispondenza di tale indicazione, AIDA genera due partite di temporanea custodia aventi identici valori di carico:

- A3-P: relativa al magazzino portuale, in stato non convalidata (non dichiarabile);
- A3-D: relativa al magazzino di destinazione, in stato non convalidata (non dichiarabile).

È stato oggetto di aggiornamento software anche il messaggio C mod. 2 di chiusura di un Fast Corridor, che rende dichiarabile la partita A3-D e che, di conseguenza, scarica totalmente la partita A3-P. Entro la data

sopra indicata, al fine di evitare disallineamenti tra le versioni software, occorre chiudere tutti i Fast Corridor aperti e non ancora conclusi.

Il Comunicato informa, infine, che a far data dal 1° gennaio 2020 sarà attivato in AIDA un ulteriore controllo per verificare automaticamente che i terminalisti, portuale e di destinazione, indicati sul record B merce in sbarco del MMA, siano entrambi in possesso della certificazione AEOC, ed in caso contrario sarà generato un messaggio di errore.

↳ Il Comunicato è disponibile al seguente [link](#)



Nuova procedura doganale di transito in Turkmenistan.

Con la nota prot. 99025/RU del 7 agosto 2019, l'Agenzia delle Dogane rende noto che il Servizio Doganale Nazionale del Turkmenistan ha emesso di recente una nota con cui vengono fornite precisazioni in merito alle modalità di utilizzo del regime di transito in Turkmenistan per merci e veicoli trasportati attraverso la frontiera doganale del paese. La nota precisa che il vincolo al regime in questione avviene mediante lo sdoganamento automatizzato, utilizzando il modulo di transito T1/T2 del sistema

integrato di informazioni doganali ASYCUDA World.

Conformemente alla legislazione doganale del Turkmenistan, per ottenere un permesso di transito doganale il vettore (corriere) è tenuto a fornire alle autorità doganali di partenza i documenti commerciali di trasporto (trasferimento) richiesti e/o i documenti doganali che contengono le seguenti informazioni:

- denominazione e indirizzo del mittente (destinatario) delle merci;
- paese di origine (paese di destinazione) delle merci;
- denominazione e indirizzo del vettore o spedizioniere delle merci se il permesso di transito doganale è richiesto da uno spedizioniere;
- il veicolo mediante il quale le merci sono trasportate attraverso il territorio del Turkmenistan e - in caso di trasporto stradale - informazioni relative al conducente del veicolo;
- tipologia e denominazione delle merci, quantità, valore delle merci, peso o volume, il codice di classificazione in base al Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;
- numero totale di postazioni cargo;
- destinazione delle merci;
- eventuale ricarico delle merci o altre operazioni commerciali durante il tragitto;
- tempi di transito delle merci pianificati;
- il tragitto, nel caso in cui il trasporto delle merci sia effettuato seguendo percorsi specifici.

Al fine di velocizzare la procedura, è consigliabile fornire le informazioni necessarie allo sdoganamento (inclusa la denominazione delle merci) anche in lingua turkmena. Per lo sdoganamento il vettore (spedizioniere) può servirsi degli intermediari doganali (rappresentanti) situati sul territorio nazionale o ai punti di frontiera doganale del Turkmenistan.

Al fine di rafforzare i controlli doganali delle merci trasportate attraverso il confine doganale del Turkmenistan, nonché di garantire la presentazione dei relativi documenti che accompagnano le merci durante il trasporto, dal 1° settembre 2019, in caso di mancata presentazione all'ufficio doganale di partenza del Turkmenistan dei documenti contenenti le summenzionate informazioni o di presentazione di documenti contenenti informazioni non veritiere, le autorità doganali rifiuteranno l'emissione del permesso di transito delle merci attraverso il territorio doganale del Turkmenistan.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso.

Nella Gazzetta Ufficiale L205 dell'UE 5 agosto 2019 è stata pubblicata la Raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione del 30 luglio 2019 che fornisce orientamenti sui programmi interni di conformità (PIC) relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009.

Al fine di aiutare le imprese a mantenere un rigoroso rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e nazionali, gli orientamenti in questione forniscono un quadro di riferimento per l'individuazione e la gestione dell'impatto dei controlli del commercio dei prodotti a duplice uso e per l'attenuazione dei rischi associati.

↳ La Raccomandazione è disponibile al seguente [link](#)



Fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Regime impositivo.

Con la nota prot. 84845/RU del 24 luglio 2019, l'Agenzia delle Dogane evidenzia la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 138 del 14.6.2019, del Decreto 4 giugno 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze recante le norme di attuazione del comma 3-bis dell'art. 35 del D.Lgs. n. 504/95, inserito dall'art. 1, comma 690, lett. a), della legge n.145/2018.

Con la circolare n. 4 del 28/06/2019 la Direzione Accise aveva già fornito alcuni chiarimenti normativi sulle novità introdotte dal DM 04/06/2019. Con la nuova nota vengono inpartite istruzioni tecniche integrative applicabili a titolo

transitorio (in attesa della Determinazione dell’Agenzia Dogane e Monopoli prevista dall’art.12 comma 1 del DM 04/06/2019), per la gestione delle formalità connesse alle licenze relative alle attività in questione: In particolare, viene evidenziato quanto segue:

- Gli operatori che opereranno per la licenza come Microbirrificio (Art. 1 lettera b - DM 04/06/2019) o Piccola birreria nazionale (Art. 1 lettera e - DM 04/06/2019) dovranno continuare ad utilizzare il tracciato ALCOMB limitatamente ai tipi record A - Dati di controllo, E - Riepilogo dell’accisa ed R - Ravvedimento. Il tipo record C non dovrà essere più utilizzato. La segnalazione “42 - Importo non congruente con dati giornalieri/crediti e riaccrediti”, fino all’eliminazione del relativo controllo, non dovrà essere presa in considerazione.
- Gli operatori che non intendono avvalersi dell’agevolazione prevista dal DM 04/06/2019, dovranno utilizzare, dopo aver proceduto con l’aggiornamento dei dati della licenza, il tracciato ALCODA previsto per i depositari autorizzati del settore prodotti alcolici.

↳ La Nota è disponibile al seguente [link](#)



Depositi Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili

Con la circolare 18/E del 7 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le cessioni di carburanti per motori, che intervengano durante la loro custodia nei depositi, sono effettuate senza pagamento dell’IVA. Tali operazioni, ancorché effettuate senza applicazione dell’IVA, costituiscono infatti cessioni interne, per cui dovrà essere emessa fattura senza applicazione dell’IVA, avendo cura di riportare il titolo di non applicazione dell’imposta. La circolare fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione della normativa sui Depositi Fiscali per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018. In particolare, la nuova disciplina è finalizzata a contrastare condotte fraudolente riconducibili a crescenti flussi di prodotti energetici illecitamente immessi in consumo in Italia per finalità di autotrazione. Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della circolare in commento.

↳ La Circolare è disponibile al seguente [link](#)



Fatture di acquisto ricevute dal Gruppo IVA: chiarimenti.

Chiarimenti in merito al corretto coordinamento tra la normativa riferita al Gruppo IVA contenuta nel titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06 aprile 2018 e la normativa in tema di fatturazione delle operazioni prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, con riferimento alle fatture di acquisto ricevute dal Gruppo IVA: in risposta ad un quesito sottoposto da un operatore, con Risoluzione 72/E dell'1 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di Gruppo Iva, la fattura che riporta la partita Iva di una società aderente al gruppo e non quella di gruppo (quand'anche si tratti di una partita IVA ante adesione al Gruppo), è irregolare. Il contribuente deve pertanto attivarsi per la sua regolarizzazione, ai fini della sua registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA relativa. Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della Risoluzione.

↳ La Risoluzione è disponibile al seguente [link](#)



Prova dell'avvenuto imbarco delle provviste – obbligo di annotazione nel registro di bordo.

Le cessioni delle provviste e dotazioni di bordo, con la sola esclusione dei carburanti e lubrificanti, non sono imponibili IVA subordinatamente alla prova dell'avvenuto imbarco. Il principio in questione è stato affermato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 325 del 2019 ad una istanza di interpello presentata da un operatore. Ai fini della non imponibilità IVA delle cessioni di provviste e dotazioni è dunque necessaria la registrazione della fattura d'acquisto su apposito registro ed è necessario che sulla copia cartacea della fattura il Capitano annoti la propria dichiarazione di avvenuto imbarco.

↳ La Risposta è disponibile al seguente [link](#)

Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.

EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:

- l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),
- funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,
- la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 200 del 29.07.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, del 26 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1267&from=IT</p>

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU C 256 del 30.07.2019	<ul style="list-style-type: none"> Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0730(01)&from=IT</p>
GU L 202 del 31.07.2019	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 della Commissione, del 30 luglio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1286&from=IT</p>
GU L 204 del 2.08.2019	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1293 della Commissione, del 29 luglio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'allegato II e il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti di cui all'allegato IV <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1293&from=IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1295 della Commissione, del 1° agosto 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1295&from=IT</p>

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU C 259 del 2.08.2019	<ul style="list-style-type: none"> Avviso relativo alle misure antidumping e compensative in vigore sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri e con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese: modifica del nome di una società soggetta al dazio per le società che hanno collaborato non incluse nel campione <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0802(01)&from=IT</p>
GU L 2'5 del 5.08.2019	<ul style="list-style-type: none"> Decisione (UE) 2019/1316 del Consiglio, del 15 luglio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014) <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1316&from=IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Raccomandazione (UE) 2019/1318 della Commissione, del 30 luglio 2019, sui programmi interni di conformità relativi ai controlli del commercio dei prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1318&from=IT</p>
GU L 206 del 6.08.2019	<ul style="list-style-type: none"> Decisione (UE) 2019/1320 del Consiglio, del 18 luglio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	<p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1320&from=IT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0806(01)&from=IT</p>
GU L 207 del 7.08.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1329 della Commissione, del 6 agosto 2019, recante annullamento delle fatture emesse da Zhejiang Sunflower Light Energy Science& Technology Ltd in violazione dell'impegno abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1329&from=IT</p>
GU L 210 del 9.08.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione (UE) 2019/1319 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la modifica di talune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1319&from=IT</p>